

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre² sull'imposta federale diretta

Art. 27 cpv. 2 lett. f nonché cpv. 3

² Sono tali segnatamente:

- f. le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

³ Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che rappresentano la controprestazione per commettere reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

Art. 59 cpv. 1 lett. a e f nonché cpv. 2

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali;
- f. le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

² Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che rappresentano la controprestazione per commettere reati;
- c. le multe;
- d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 10 cpv. 1 lett. g e cpv. 1^{bis}

¹ Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale:

- g. le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

^{1bis} Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che rappresentano la controprestazione per commettere reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

¹ FF 2016 ...

² RS 642.11

³ RS 642.14

Art. 25 cpv. 1 lett. a ed f nonché cpv. 1^{bis}

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali;
- f. le sanzioni che incidono sull'utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.

^{1bis} Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che rappresentano la controprestazione per commettere reati;
- c. le multe;
- d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale.

Articolo 72w Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 10 capoverso 1 lettera g e capoverso 1^{bis} nonché 25 capoverso 1 lettere a ed f nonché capoverso 1^{bis} entro la data di entrata in vigore della modifica del

² Da tale momento, gli articoli 10 capoverso 1 lettera g e capoverso 1^{bis} nonché 25 capoverso 1 lettere a ed f nonché capoverso 1^{bis} si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti ad essi contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.